

AS MAFLOW POLSKA SPZOO

RG N. 2/2009

DIRETTI DI CANCELLERIA PER  
€ 21,24 VERSATI  
MEDIANTE COPROCAZIONE  
DI MARCHE DA POLSKA  
SULL'ORIGINALE IN V. 2/09  
TU. 115/01

MA 578


31-7-09

IL CAPELLIERE

*M. Vitiello*



**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE FALLIMENTARE - 2ª CIVILE**



riunito in camera di consiglio, con la presenza dei magistrati:

- dott. Mauro Vitiello presidente
- dott.ssa Elena Grazioli giudice
- dott. Pierluigi Perrotti giudice rel.

letti gli atti della procedura di amministrazione straordinaria della Maflow Polska spzoo, sentito il giudice relatore, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con sentenza emessa da questo Tribunale in data 11.5.2009, è stato dichiarato lo stato di insolvenza della Maflow Polska spzoo.

I commissari giudiziali hanno depositato il 25.6.2009 la relazione prevista dall'art. 28, d. lgs. n. 270/1999. Il Ministero ha depositato il proprio conforme parere in data 13.7.2009, ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 270/1999.

Nel termine di cui all'art. 29, d. lgs. n. 270/1999, sono state depositate osservazioni da parte del creditore Bank Handlowy W Warszawie sa (di seguito Bank Handlowy).

Bank Handlowy ribadisce nelle proprie osservazioni le doglianze già articolate nell'atto di citazione in opposizione alla sentenza dichiarativa di insolvenza della Maflow Polska. Nel predetto giudizio, radicato ai sensi dell'art. 9, d. lgs. n. 270/1999, si contesta la sussistenza della competenza giurisdizionale del Tribunale di Milano.

È del tutto evidente che non è questa la sede per esaminare le predette censure, dato che in questa sede il Tribunale deve soltanto verificare la presenza delle condizioni stabilite dall'art. 27, d. lgs. n. 270/1999.

Il Tribunale ritiene sussistente il requisito previsto dall'art. 27, comma 2 lettera a), d. lgs. n. 270/1999, in quanto sussistono concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, attraverso la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno.

Secondo i commissari, la continuità dell'attività produttiva potrebbe aumentare le possibilità di successo delle operazioni di dismissione; la redditività dell'impresa potrebbe fornire suffi-

*B*

cienti risorse per la copertura del fabbisogno finanziario necessario per la prosecuzione dell'attività di impresa per non più di un anno; il programma di cessione, infine, viene reputato pienamente compatibile con l'arco temporale di un anno.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, pur in assenza di un progetto economico finanziario, ancora in fase di elaborazione, concorda sulla possibilità di ammettere Maflow Polska spzoo alla procedura dell'amministrazione straordinaria, avuto riguardo alla opportunità di salvaguardare i livelli occupazionali e all'esistenza di concrete prospettive di ricollocazione dell'attività produttiva sul mercato.

Anche su questo punto Bank Handlowy ha svolto alcune osservazioni, evidenziando che i commissari avrebbero trascurato di valutare nella propria relazione ex art. 28, d. lgs. n. 270/1999, i problemi correlati alla contestuale pendenza di una procedura di insolvenza secondaria in Polonia. Anche questa censura non è ostativa all'apertura della procedura, dato che i profili di dettaglio inerenti l'indefettibile esigenza di coordinamento tra l'attività delle due procedure concorsuali – da attuarsi nel rispetto della previsione dell'art. 31, regolamento CE n. 1346/2000 – dovranno essere analiticamente sviluppati nel programma previsto dall'art. 54, d. lgs. n. 270/1999.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene sussistere, allo stato, le condizioni di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

PQM


visti gli artt. 30 e 32, d. lgs. n. 270/1999:

- dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Maflow Polska spzoo;
- conferma l'affidamento della gestione dell'impresa ai commissari giudiziali, avv.ti Stefano Coen, Francesco Pensato e Vincenzo Sanasi d'Arpe, fino alla nomina dei commissari straordinari a norma dell'art. 38, d. lgs. n. 270/1999;
- manda alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni ed affissioni di cui all'art. 30, comma 2, d. lgs. n. 270/1999.

Milano, 30 luglio 2009.

Il Presidente  
(dott. Mauro Vizzello)

Il giudice estensore  
(dott. Pierluigi Perrotti)



*Pierluigi Perrotti*

Milano, 31 LUG 2009



*M. Coen*